



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese  
Divisione VI – Servizi e professioni

AL SIG. [...OMISSIS...]

E mail: .....@teletu.it

Roma, 1 aprile 2014, prot. 53305

**Oggetto: attività di estetista. Possibilità di affidare la direzione tecnica dell'impresa in associazione in partecipazione**

---

Con nota mail del 26 marzo la S.V. evidenziava le “comunicazioni di irricevibilità delle SCIA inviate dal Comune di Napoli per l'attività di estetista in quanto non ritenuta valida la nomina a direttore tecnico di un associato in partecipazione che ai sensi dell'Art. 3 della Legge 4/1/90 n° 1 (mod. D.L. 26/3/10 n° 59) "può essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa”.

Ferma restando la competenza esclusiva del SUAP partenopeo e, ove trattasi di attività artigiana della Regione Campania, si osserva in linea di principio quanto segue.

L'articolo 3, comma 01, recentemente introdotto dal d. lgs. 147 del 2012, della legge 1 del 1990, espressamente prevede che “*Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività*”.

La formulazione non differisce da quelle relative ad altre attività imprenditoriali soggette a regolamentazione quali l'attività di installazione di impianti, di autofficina...

Per dette attività, come ricordato nel quesito, lo scrivente si esprime con Circolare 3600/C affermando la possibilità di consentire ad un soggetto associato in partecipazione, dotato dei requisiti tecnici, acclarati tramite SCIA, di assolvere al criterio dell'immedesimazione al fine di abilitare l'impresa.

Considerata l'affinità tra l'attività di estetista e quelle contemplate nella circolare richiamata, soprattutto in riferimento alle modalità di scelta del responsabile tecnico, diverso dal titolare, si ritiene di dare risposta positiva al quesito, precisando però quanto segue.

Come precisato nella Circolare 3597/C di questo Ministero, affinché possa essere provato il rapporto di immedesimazione si richiama la necessità della redazione per iscritto del relativo contratto, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell'associato.



Quanto precede per stabilire se l'associato sia immedesimato nell'impresa come un lavoratore dipendente o un socio prestatore d'opera, oppure se tale relazione non sussista, ricorrendo le figure del consulente o del professionista esterno (escluse tassativamente dalla legge). Va evidenziato, al riguardo, che il ricorso a tale figura è funzionale alla dimostrazione dell'esistenza di determinati requisiti, necessari per l'esercizio dell'impresa, altrimenti non posseduti dall'imprenditore. Grava, pertanto, su di lui l'onere di provarne la ricorrenza di fronte agli enti (SUAP, camere di commercio, commissioni provinciali per l'artigianato) preposti al loro accertamento, tipicamente mediante la redazione per iscritto del contratto in esame.

Appare d'altra parte opportuno che l'acquisizione di copia del contratto sia affiancata dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti (associante e associato) in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

*F.to Vecchio*

*Maceroni*